

CONVEGNO ASSINDUSTRIA RIMINI
Le linee portanti del sistema della sicurezza:
la teoria delle responsabilità

Giovedì 20 Settembre 2012
Rischi e interferenze: dal cantiere all'ambiente circostante

Dott. Paolo Giovagnoli
Procuratore della Repubblica di Rimini

Dott. Ing. Pierpaolo Neri
Azienda USL Rimini

Rischi e interferenze: dal cantiere all'ambiente circostante

1. Le interferenze all'interno del cantiere ed il ruolo del Coordinatore
2. Le interferenze, gli infortuni e le responsabilità concorrenti
3. Soggetti terzi e accesso al cantiere
4. Le interferenze del cantiere con l'ambiente esterno al cantiere

--	--

Le interferenze in cantiere e il ruolo del Coordinatore

- **Il ruolo del Coordinatore trova la sua ragione essenziale, e quindi il suo ambito di responsabilità specialistico, proprio nella definizione della sua designazione**
- Il Committente (o il RL) ha un suo ruolo di “organizzazione e gestione apicale” già individuato nella fase di definizione dell’intervento in cantiere “*art. 90 T.U. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, ovvero **la filosofia generale del T.U.**”*
- Il Committente, sostanzialmente, delega una parte del suo ruolo ad una figura tecnica quando sono presenti (o meglio prevedibili) più imprese, o quando, ad una impresa, in corso d’opera se ne aggiungono altre; ovvero, in tal caso, il Committente delega il suo ruolo di gestione di organizzazione tra le imprese, ovvero il suo “ruolo tecnico”

--	--

Le interferenze in cantiere e il ruolo del Coordinatore

- **Art. 90 T.U. Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori**
- ...
- **3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, **designa il coordinatore per la progettazione...****
- **4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, **designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori...****

--	--

Le interferenze in cantiere e il ruolo del Coordinatore

- Quindi il ruolo del Coordinatore (CSP in fase di progettazione e CSE durante i lavori) parte dalla sua definizione: almeno due imprese e, quindi, gestione delle attività delle stesse che possano interferire
- Le interferenze all'interno del cantiere sono tuttavia più ampie e qualificabili essenzialmente in due tipologie:
 - **Interferenze tra ditte** (incluse le ditte individuali senza dipendenti)
 - **Interferenze tra lavorazioni** eseguite da personale della medesima ditta

--	--

Le interferenze in cantiere e il ruolo del Coordinatore

- Il ruolo del CSE è quindi in primis quello di gestione e controllo di quanto programmato nel PSC con attenzione alle interferenze: **si fa riferimento nel TU infatti ad azioni di coordinamento, controllo, cooperazione, organizzazione...reciproca informazione...**
- Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- 1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
 - a) **verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo**, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC...
 - c) **organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi**, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione...

--	--

Le interferenze in cantiere e il ruolo del Coordinatore

- ❑ Il ruolo del CSE appare quindi chiaro dall'art. 92 che è titolato come Obblighi del CSE “...*verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, ...organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento...*”
- ❑ Ma ancora più concretamente, nella sua attuazione in cantiere, il ruolo del CSE è definito dall'All. XV, che nei “**Contenuti minimi del PSC**”, **propone una linea guida di gestione per il CSE**, che, presuppone con evidenza un **ruolo del CSE incentrato sulla gestione delle interferenze** in ogni senso, ovvero dentro e fuori dal cantiere

--	--

Le interferenze in cantiere e il ruolo del Coordinatore

- ❑ 2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
- ❑ c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed alla organizzazione del cantiere, alle **lavorazioni ed alle loro interferenze**
- ❑ e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle **interferenze tra le lavorazioni...**

--	--

Le interferenze in cantiere e il ruolo del Coordinatore

- 2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
- **f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi**, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi collettivi...
- **g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento**, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lav.aut...
- **i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e**, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, **che costituiscono il cronoprogramma dei lavori**, nonché l'entità presunta del cantiere...

--	--

Le interferenze in cantiere e il ruolo del Coordinatore

- **Ma non solo** interferenze tra imprese, anche interferenze all'interno delle imprese operanti
- 2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento
- 2.3.1. **Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi...**

--	--

Le interferenze, gli infortuni e le responsabilità concorrenti

- ❑ Il fulcro dell'attività del Coordinatore (CSP prima e CSE dopo), è quindi l'eliminazione ove possibile, e comunque, la **programmazione prima e la gestione poi delle interferenze di qualunque tipo all'interno del cantiere durante la realizzazione dell'opera**
- ❑ **La gestione delle interferenze, tuttavia, NON esaurisce i compiti di controllo e di organizzazione del cantiere del CSE** (es. verifica idoneità dei P.O.S., controllo e segnalazione al Committente di violazioni dei L.A. e delle Ditte, delle Ditte Affidatarie, sospensioni lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente... tutto quanto previsto nell'art. 92 del TU)
- ❑ **Di certo, la gestione delle interferenze è compito "specialistico" del CSE nell'ambito del cantiere, rispetto al quale egli ricopre una chiara Posizione di Garanzia**

--	--

Le interferenze, gli infortuni e le responsabilità concorrenti

- ❑ Che cosa è una **posizione di garanzia**
 - **posizione di protezione, la quale, è contrassegnata dal dovere giuridico incombente al soggetto**, di provvedere alla tutela di un certo bene giuridico contro qualsivoglia pericolo atto a minacciarne l'integrità
 - **obbligo giuridico che grava su specifiche categorie di soggetti previamente forniti degli adeguati poteri giuridici**, di impedire eventi offensivi di beni altrui, affidati alla loro tutela per l'incapacità dei titolari di adeguatamente proteggerli

--	--

Le interferenze, gli infortuni e le responsabilità concorrenti

- Sono individuabili essenzialmente due fattispecie di posizione di garanzia:
 - **Posizione di protezione:** obiettivo è preservare determinati beni giuridici da tutti i pericoli che possono minacciarne l'integrità e presuppone un particolare vincolo tra garante e titolare del bene
 - **Posizione di controllo: obiettivo è neutralizzare le fonti di pericolo in modo da garantire l'integrità di tutti i beni giuridici** che possono risultare minacciati
 - Il CSE, per il suo ruolo, si orienta prevalentemente sulla seconda fattispecie; il **CSE ha infatti gli strumenti previsti dalla norma per poter esercitare la sua posizione**

--	--

Le interferenze, gli infortuni e le responsabilità concorrenti

- Esaminiamo il **ruolo del CSE rispetto ai reati in cantiere**, ed, in specifico, rispetto ai reati ax artt. 589 e 590 CP
- Esempio: la vicenda in questione traeva origine da un **incidente sul lavoro verificatosi all'interno di uno stabilimento industriale** di cui era titolare una società a responsabilità limitata; **quest'ultima, dopo aver nominato un CSE, aveva commissionato ad una ditta esterna, della quale l'operaio successivamente deceduto era dipendente**, l'esecuzione di alcuni lavori "in quota" riguardanti il rifacimento della copertura di un capannone
- L'operaio della ditta esecutrice era quindi salito sul tetto, la cui copertura era costituita in parte da pannelli in vetroresina traslucidi non calpestabili, senza alcun mezzo di protezione né individuale (in particolare, cinture di sicurezza con bretelle collegate a dispositivi di trattenuta) né collettiva (ad esempio, la predisposizione di reti di protezione in corrispondenza delle lastre traslucide), nonostante dovesse eseguire la dismissione della preesistente copertura grecata dal capannone e predisporla per il successivo montaggio di nuovi tegoli

--	--

Le interferenze, gli infortuni e le responsabilità concorrenti

- Come esaminare e valutare il **ruolo del CSE rispetto ai reati in cantiere**, ed, in specifico, rispetto ai reati ax artt. 589 e 590 CP
- Corte di Cassazione (Cassazione penale Sentenza, Sez. IV, 18/01/2011, n. 1225): i Supremi Giudici, chiamati ad affrontare un caso di infortunio mortale sul lavoro dovuto a **inescusabile trascuratezza del coordinatore per l'esecuzione e del datore di lavoro della vittima, sottolineano con particolare vigore l'esistenza dell'inderogabile obbligo di coordinamento gravante sul coordinatore per l'esecuzione**, cui spetta, anche in base alla nuova disciplina attuativa della "direttiva cantieri", un **ruolo di centrale importanza a tutela dell'altrui incolumità sul luogo di lavoro in caso di compresenza** di più lavoratori dipendenti da imprese diverse

--	--

Le interferenze, gli infortuni e le responsabilità concorrenti

- "...ne discende, quindi, come sia stata corretta l'applicazione al caso di specie dei principi affermati già da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, posto che **la figura del coordinatore per l'esecuzione** (al pari di quella del coordinatore per la progettazione, nel caso in esame, coincidenti nella stessa persona) è **titolare di una posizione di garanzia che non si sovrappone a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affianca per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori** (Cass. Pen., sez. IV, n. 18472 dell'8 maggio 2008, B., in Ced Cass. 240393)..."

--	--

Le interferenze, gli infortuni e le responsabilità concorrenti

- **“...E’, quindi, mancata nella vicenda processuale in esame – in base agli elementi emersi - quella concreta e puntuale azione di controllo, che competeva allo stesso in qualità di coordinatore per esecuzione, la cui omissione ha comportato la sua responsabilità in ordine all’infortunio mortale verificatosi. Quanto, poi, alla responsabilità del datore di lavoro dell’operaio deceduto, alla stregua delle prove assunte, è evidente il suo coinvolgimento, anche causale, nell’infortunio mortale...”**

--	--

Le interferenze, gli infortuni e le responsabilità concorrenti

- Ma i compiti di coordinamento e controllo sono solamente del CSE?
- E l’impresa Affidataria ha un ruolo e si inserisce anche nella gestione delle interferenze o “tutto” è in carico al CSE?
- Più precisamente: l’impresa Affidataria ha una posizione di garanzia rispetto alla gestione delle interferenze?

--	--

Le interferenze, gli infortuni e le responsabilità concorrenti

- L'impresa Affidataria, o meglio, **le imprese Affidatarie, hanno un ruolo di gestione delle interferenze e di controllo di prima fase (prima del CSE)** sulle imprese e sui LA della loro specifica catena di subappalto (se esistente), quantomeno, mediante:
 - Coordinamento degli interventi delle imprese esecutrici e dei LA
 - Verifica della congruenza delle Valutazioni dei Rischi (POS) delle imprese in subappalto, rispetto al proprio POS; 1° step per una analisi di rischio ove possono emergere interferenze

--	--

Le interferenze, gli infortuni e le responsabilità concorrenti

- **Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria**
- 1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento (quindi anche in relazione ai suoi subappalti)
- ...
- 3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
 - a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 (LA) e 96 (IE);
 - b) **verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore** per l'esecuzione.

--	--

Le interferenze, gli infortuni e le responsabilità concorrenti

- Quindi, alla luce dell'art. 97 del TU , il **primo filtro nell'analisi delle interferenze e nel controllo delle stesse è sul Datore di Lavoro dell'impresa Affidataria**, e su di esso, ricadono in prima ipotesi le responsabilità per mancanza di controllo e coordinamento sulle imprese della specifica catena di subappalto
- **Anche il Datore di Lavoro dell'impresa Affidataria, ha quindi una sua specifica posizione di garanzia relativa al controllo della sua catena di subappalto** che può integrare quella del CSE o, anche, essere di per sé compiuta e non coinvolgere il CSE

--	--

Le interferenze, gli infortuni e le responsabilità concorrenti

- Si potrebbe quindi trattare, di responsabilità concorrenti dell'impresa Affidataria e de CSE
- In riferimento alle responsabilità concorrenti, qualora, più soggetti abbiano responsabilità prevenzionistiche (seppur in ambiti differenti) **ciascuno di questi soggetti deve ritenersi interamente destinatario degli obblighi giuridici prevenzionistici**, senza pensare di poter fare affidamento sul comportamento degli altri (**a sgravio delle proprie attenzioni e responsabilità**)

--	--

Le interferenze, gli infortuni e le responsabilità concorrenti

- **La radice di tali interpretazioni e sentenze è nella lettura del CP**
- **Art. 40 CP (Rapporto di causalità)**
 - Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, **non è conseguenza della sua azione od omissione.**
 - **Non impedire un evento**, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, **equivale a cagionarlo.**

--	--

Le interferenze, gli infortuni e le responsabilità concorrenti

- **Art. 41 (Concorso di cause)**
- Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.
- **Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.**
- Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

--	--

Le interferenze, gli infortuni e le responsabilità concorrenti

- **Alla luce delle sentenze, in caso di reati di lesioni colpose gravi o gravissime e di omicidio colposo, all'interno di un cantiere, nel caso di siano più soggetti coinvolti che hanno tenuto azioni omissive o commissive in rapporto di efficienza causale con l'evento, la posizione del Coordinatore deve sempre essere valutata con estrema attenzione (e anche quella dell'impresa Affidataria)**
- Le azioni mancate o errate dei singoli Datori di Lavoro (e/o Dirigenti e/o Preposti) ed anche dei singoli lavoratori, devono essere valutate anche nel contesto della programmazione e gestione delle attività interferenti tra Ditte e tra lavorazioni

--	--

Le interferenze, gli infortuni e le responsabilità concorrenti

□ Sentenza su infortunio e ruolo CSE

L'incidente si era verificato all'interno di uno stabilimento industriale della "E. s.r.l.": l'operaio A. G., dipendente della ditta "T. s.r.l.", salito sulla copertura del capannone, costituita in parte da pannelli in vetroresina traslucidi non calpestagli, senza alcun mezzo di protezione, individuale nè collettivo, all'atto di realizzare opere edili e di dismissione della preesistente copertura grecata del capannone, nonchè di predisposizione per il successivo montaggio di nuovi tegoli, poggiando il proprio peso su uno dei suddetti pannelli in vetroresina ne aveva provocato lo sfondamento precipitando al suolo da un'altezza di circa dieci metri, riportando trauma cranio - encefalico e trauma toracico che ne avevano determinato il decesso.

--	--

Le interferenze, gli infortuni e le responsabilità concorrenti

□ Sentenza su infortunio e ruolo CSE

Trattasi di figure le cui posizioni di garanzia non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori. In applicazione del principio, la S.C., in un caso nel quale l'imputato rivestiva entrambe le qualifiche, ha ritenuto che le giustificabili lacune del piano di sicurezza redatto in qualità di coordinatore per la progettazione avrebbero dovuto essere colmate attraverso una concreta e puntuale azione di controllo, che competeva allo stesso imputato in qualità di coordinatore per esecuzione, e la cui omissione comportava la sua responsabilità in ordine al sinistro verificatosi" (in termini, Sez. 4, n. 18472 del 04/03/2008 Ud. - dep. 08/05/2008 - Rv. 240393).

--	--

Soggetti terzi e accesso al cantiere

- Il cantiere è luogo di interferenze per definizione e nel quali molti soggetti operano o comunque hanno accesso, anche soggetti terzi rispetto alla "realizzazione dell'opera" in senso stretto
- **Si può esprimere varie considerazioni tecniche in merito, ma, di certo, tutti i soggetti terzi, prevedibili, vanno gestiti**
- **Soggetti terzi in cantiere**
 - Soggetti estranei ai lavori **NON legittimati ad entrare**
 - Soggetti **estranei ai lavori** che entrano legittimamente in cantiere
 - Soggetti **non estranei ai lavori**, l'intervento dei quali non interferisce con i lavori

--	--

Soggetti terzi e accesso al cantiere

- Soggetti terzi in cantiere
 - Soggetti estranei ai lavori **NON** legittimati ad entrare
 - **L'accesso non deve essere libero; primo presupposto è la segregazione fisica del cantiere** rispetto all'ambiente esterno e **l'organizzazione e il controllo dell'accesso** per evitare accessi di persone **NON** autorizzate

--	--

Soggetti terzi e accesso al cantiere

- **Il primo soggetto di riferimento è l'impresa Affidataria art. 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria**
 - Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 (LA) e 96 (IE)
 - **Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti**
 - 1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, ... **predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili...**

--	--

Soggetti terzi e accesso al cantiere

- A parte la segregazione del cantiere dall'esterno, il presupposto è comunque la presenza di regole di organizzazione del cantiere che il **CSE detta al cantiere anche per la gestione degli accessi e delle modalità di accesso**; starà poi alla/e impresa/e affidataria/e applicarle e farle rispettare; starà al CSE controllare che le imprese affidatarie e non solo adempiano a tali regole

--	--

Soggetti terzi e accesso al cantiere

- **Soggetti estranei ai lavori** che entrano legittimamente in cantiere
 - E' il caso di accesso di Soggetti che non operano in cantiere, ma rispetto ai quali il CSE ha valutato possibile l'accesso con procedure definite
 - Ad esempio: committente/i, manutentori tecnici di attrezzature, consulenti di Imprese, Organi di Controllo (non potrebbe impedirlo ma sono estranei)

--	--

Soggetti terzi e accesso al cantiere

- ❑ Non è obbligatorio consentire l'accesso di tali soggetti (a parte gli Organi di Controllo); è il CSE che valuta se necessario e autorizza con procedure da lui definite
- ❑ Dov'è il supporto giuridico a tale comportamento del CSE?
- ❑ E' l'art. 100 comma 2 del TU

--	--

Soggetti terzi e accesso al cantiere

- ❑ **Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento**
- ❑ ...
- ❑ 2. Il piano di sicurezza e coordinamento è **parte integrante del contratto di appalto.**
- ❑ 3. **I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi** sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano PSC e nel POS

Soggetti terzi e accesso al cantiere

- Quindi se nel PSC, il CSP (con le sue modifiche il CSE), inserisce delle **procedure, ovvero delle “regole”**, tali regole sono **vincolanti** contrattualmente **per tutte le Ditte e i tutti i L.A.**
- In tal caso il CSE, **una volta definite tali “regole”**, avrà **l’obbligo di verificare che tali regole siano rispettate:** ovvero da chi le farà rispettare (dato che non può stare sempre in cantiere) e con quali modalità ne controllerà il rispetto; ovvero il **CSE dovrà definire delle procedure operative di controllo**

Soggetti terzi e accesso al cantiere

- **ESEMPIO DI PROCEDURA - L'ACCESSO IN CANTIERE**
- L'ACCESSO IN CANTIERE E' CONSENTITO ALLE SOLE IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI AMMESSI ALL'INIZIO DEI LAVORI SECONDO LE REGOLE INDICATE NEL PSC...
 - **L'IMPRESA AFFIDATARIA SI ASSUME L'ONERE DI ASSICURARE LA SORVEGLIANZA PER CONSENTIRE L'ACCESSO SOLO ALLE IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI AMMESSI COME SOPRA DETTO;IN CASO DI MANCANZA SARA' CHIAMATA A RISPONDERNE SECONDO...**
 - **I RESPONSABILI DELLE IMPRESE ED I LAVORATORI AUTONOMI SONO TENUTI A CONSERVARE IN CANTIERE O CON SE' LA DOCUMENTAZIONE CHE NE CONSENTA IL RICONOSCIMENTO; I RESPONSABILI DELLE IMPRESE SONO TENUTI AD OBBLIGARE OGNI LAVORATORE SUBORDINATO O EQUIPARATO A TENERE CON SE' UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO , E AD ESIBIRLO A RICHIESTA DEL CSE, PENA L'ALLONTANAMENTO DAL CANTIERE...**

Soggetti terzi e accesso al cantiere

- DI NORMA E' VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI E COMUNQUE A SOGGETTI DIVERSI ...
 - **NON SONO CONSIDERATI ESTRANEI AI LAVORI :**
 - I PROGETTISTI
 - LA DIREZIONE LAVORI
 - GLI ADDETTI ALL'ASSISTENZA TECNICA PER MANUTENZIONE
- **FERMO RESTANDO CHE PER CIASCUNO DEI SOGGETTI SOPRA INDIVIDUATI DOVRA' ESSERE PREVISTO ACCESSO CON PREAVVISO O SU RICHIESTA, I RESPONSABILI DELL'IMPRESA RICHIEDENTE O, COMUNQUE L'IMPRESA AFFIDATARIA IN ALTRO CASO HANNO L'ONERE E LA RESPONSABILITA' DI ASSICURARE CHE TALI SOGGETTI SIANO ACCOMPAGNATI DAL ...IN CONDIZIONI DI SICUREZZA , PER QUANTO DI COMPETENZA RISPETTO AI RISCHI EVENTUALMENTE PRESENTI IN CANTIERE E CHE I SOGGETTI STESSI, QUANDO NECESSARIO, DISPONGANO ED USINO I DPI OBBLIGATORI.**
- **L'ACCESSO DEL/ I COMMITTENTE/ I O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI E' AMMESSO AL DI FUORI DELLE AREE IN CUI SONO IN ESECUZIONE I LAVORI CON LE MODALITA' SOPRA DEFINITE PER I PROGETTISTI, ECC.**
- **L'ACCESSO DI ALTRI SOGGETTI E' AMMESSO, PREVIA....OPPURE NON E' AMMESSO...SECONDO LA PROCEDURA...**

Soggetti terzi e accesso al cantiere

- **Come è inquadrabile, sotto il profilo giuridico un evento di lesioni colpose o omicidio colposo che coinvolga terzi che siano legittimamente presenti in cantiere? Ad esempio un progettista o tecnico consulente di qualche impresa?**
- **Le norme sulla sicurezza del lavoro tutelano anche i terzi, legittimamente presenti o anche prevedibilmente presenti; pertanto un evento infortunistico in cantiere, anche se non qualificato come infortunio sul lavoro, deve essere letto in rapporto a possibili violazioni di norme antinfortunistiche, e, come tale, indagato dalla Procura che coordina l'Organo di PG Azienda USL**

--	--

Soggetti terzi e accesso al cantiere

- **Corte di Cassazione Penale, sez. IV, n°11351 del 31.3.2006**
- ...Ne consegue che deve ravvisarsi l'aggravante di cui agli artt. 589, comma 2, e 590 comma 3, cod. pen., nonché il requisito della perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590, ultimo comma, cod. pen., **anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività e all'ambiente di lavoro, purché la presenza di soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi"**

--	--

Soggetti terzi e accesso al cantiere

- **Corte di Cassazione Penale, sez. IV, 6-17 Nov. 2009 n° 43966**
- La normativa antinfortunistica si applica **non solo ai lavoratori subordinati ed ai soggetti a essi normativamente equiparati**, ma tutela anche le persone estranee che possano trovarsi occasionalmente nei luoghi di lavoro e, potenzialmente, nelle situazioni di pericolo. **Il Giudice della legittimità argomenta tale conclusione evidenziando che le disposizioni prevenzionali sono da considerare emanate nell'interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo**, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa.

--	--

Soggetti terzi e accesso al cantiere

- ...segue...Corte di Cassazione Penale, sez. IV, 6-17 Nov. 2009 n° 43966
- Nel caso trattato nella sentenza sopraindicata, la Corte ha rigettato il ricorso proposto dall'imprenditore imputato avverso **una condanna per omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa precauzionale in materia di lavoro, pronunciata a carico di un appaltatore incaricato delle opere di ristrutturazione di un immobile**, cui era stata addebitata la violazione della normativa specificamente dettata per garantire le migliori condizioni di sicurezza in occasione dei lavori di demolizione e, proprio in ragione di tale violazione, **aveva contribuito alla verifica di un crollo con conseguente morte di una passante**, colpita alla testa da porzioni di materiale inerte staccatosi dall'edificio.

--	--

Soggetti terzi e accesso al cantiere

- Sentenza della Cassazione Penale sez. IV n° 41053 del 3/11/2008; responsabilità per un infortunio occorso ad un ragazzino introdottosi in un cantiere edile in esercizio, con fratture a causa di caduta dall'alto
- **...Non era certo minima, trascurabile la probabilità del suo verificarsi dato che - come si è detto - l'accesso del primo piano del fabbricato era agevolmente raggiungibile e superabile (l'area non era, pertanto, adeguatamente protetta dal rischio di accesso indiscriminato)...**

--	--

Soggetti terzi e accesso al cantiere

- **...I giudici del merito** - come si è accennato - non hanno negato che il comportamento del minore integrasse una "causa sopravvenuta" ex art. 41 c.p., ma **hanno affermato che essa non aveva escluso il rapporto di causalità fra l'omissione addebitata agli imputati e l'evento lesivo.**
Vi è stata, quindi, da parte dei giudici del merito, puntuale osservanza dell'art. 41 c.p., comma 1, che si applica - è opportuno ricordarlo - anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consista nel fatto illecito altrui. **Correttamente, inoltre, la Corte ha affermato che, se gli imputati, responsabili del sito, avessero osservato la regola cautelare dinanzi indicata (adottare cautele per inibire la penetrazione di estranei in un'area pericolosa come un fabbricato - cantiere), l'evento non si sarebbe verificato.** In altre parole, osservando la regola cautelare, si sarebbe, di sicuro o con probabilità confinante con la certezza, evitato l'evento; l'adempimento della regola avrebbe, in altre parole, eliminato il pericolo.

--	--

Soggetti terzi e accesso al cantiere

- **Applicazione del D.Lgs 231/2001 – Responsabilità amministrativa degli Enti**
- **Articolo 300 - Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**
- In relazione al delitto di cui all'**articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla Legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro**, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- ...
- **3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.»

--	--

Soggetti terzi e accesso al cantiere

- ❑ **Pertanto, l'indagine sulla responsabilità amministrativa delle Società (Enti) va effettuata non solamente in caso di infortunio sul lavoro grave o mortale (art. 590 e 589 CP), ma in caso di violazione art. 590 e 589 CP, quindi, anche nel caso non si tratti di infortunio di lavoratore ma di un terzo, sempre qualora vi sia il reato presupposto di lesioni colpose o omicidio colposo con violazione di normativa antinfortunistica**

--	--

Soggetti terzi e accesso al cantiere

- ❑ Esempio indagato dalla Procura di Rimini
- ❑ Infortunio a passante occorso in centro a Rimini, causato dall'urto ricevuto da porta di accesso a cantiere, prospiciente la pubblica via; il passaggio sulla via era libero e non interdetto; erano presenti cartelli di segnalazione
- ❑ Infortunio con prognosi < 40gg, non procedibile d'Ufficio, presentata querela dall'infortunata
- ❑ **E' stato indagato come un infortunio sul lavoro, anche se occorso ad un passante, esaminando le violazioni ex TU che possano essere in rapporto causale con l'infortunio**

--	--

Soggetti terzi e accesso al cantiere

- Soggetti **non estranei ai lavori**, l'intervento dei quali non interferisce con i lavori
 - E' il caso tipico delle cosiddette "mere" forniture di materiale
 - **NON è il caso delle forniture che interferiscono con fasi di lavoro** (fornitura di calcestruzzo) programmate dal CSE che possono essere eseguite secondo la procedura definita dalla **Circolare Min.Lav. 2011 che definisce le modalità di coordinamento tra le imprese coinvolte (DUVRI)**

--	--

Soggetti terzi e accesso al cantiere

- Anche in caso di mere forniture (consegna materiale a piè d'opera), pur non contribuendo tali attività all'opera in senso stretto, **la gestione del CSE deve essere presente e attiva** ante fornitura su:
 - Accesso dei mezzi
 - Aree destinate allo scarico degli stessi
 - Modalità di scarico e stoccaggio
 - Procedura per il personale che deve fare la sorveglianza, se previsto (impresa Affidaria)

--	--

Soggetti terzi e accesso al cantiere

- **Perché vale comunque quanto in All. XV anche in caso di mera fornitura**
- All.XV - 2.2.2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi:
 - a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, **gli accessi** e le segnalazioni;
 - ...
 - c) la **viabilità principale** di cantiere;
 - ...
 - h) le eventuali **modalità di accesso dei mezzi** di fornitura dei materiali;
 - i) la **dislocazione degli impianti** di cantiere;
 - l) la **dislocazione delle zone di carico** e scarico;
 - m) le **zone di deposito attrezzature** e di stoccaggio materiali e dei rifiuti

--	--

Le interferenze del cantiere con l'ambiente esterno

- Le interferenze più evidenti e frequenti (ovvero i "rischi" che il cantiere esporta al suo esterno)
 - Transito mezzi per l'accesso al cantiere
 - **Trasferimento carichi sospesi**
 - Ponteggi su suolo pubblico
 - **Rumore**
 - Demolizioni e polveri
 - **Rimozione di coperture in materiale contenente amianto**
 - Scavi
 - ...
 - **Interferenza con l'azienda in esercizio oggetto dei lavori di cantiere**

--	--

Le interferenze del cantiere con l'ambiente esterno

- Carichi sospesi
- **E' evidente il ruolo che il CSE ha nell'organizzazione della logistica di cantiere alla luce dell'All.XV (localizzazione gru e transito mezzi)**
- In caso di trasporto carichi all'esterno, il luogo, per il tempo necessario deve essere messo in sicurezza come fosse area di cantiere, e come tale sorvegliato da preposto a tutela dei terzi estranei al cantiere

--	--

Le interferenze del cantiere con l'ambiente esterno

RUMORE

In tema di immissioni (nella specie di rumori), le disposizioni dell'art. 844 C.C. trovano applicazione avendo riguardo alla **situazione del fondo che le riceve**, con la conseguenza che se questo è sito in zona residenziale, **la normale tollerabilità deve essere valutata in base ai criteri vigenti in tale zona, in cui le immissioni stesse si propagano**, a nulla rilevando la loro normalità riferita al luogo di provenienza

--	--

Le interferenze del cantiere con l'ambiente esterno

Regolamenti comunali

I comuni, in esecuzione della disciplina nazionale e regionale in materia, dettano apposite norme contro l'inquinamento acustico, con riferimento al controllo, al contenimento ed all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

In particolare, le norme regolamentano e disciplinano il **rilascio delle autorizzazioni in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee (fra le quali i cantieri edili) e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo** ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.

--	--

Le interferenze del cantiere con l'ambiente esterno

Regolamenti comunali

Art. 11 - Autorizzazioni per particolari attività

1. Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti **rumorosi, sono rilasciate dai Comuni anche in deroga ai limiti fissati all'art. 2 della Legge n. 447 del 1995 (legge quadro)**, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. **I Comuni, fermo restando il principio di minimizzazione del disturbo, a tutela dei ritmi biologici dovranno garantire almeno il riposo notturno, salvo ragioni di inderogabili urgenze autorizzate dal sindaco.**

--	--

Le interferenze del cantiere con l'ambiente esterno

- **Rimozione di coperture in materiale contenente amianto**
- Nel caso sia presente una sola impresa, e quindi, non sussista il presupposto normativo del coordinamento (manca il CSE), tutto ricade sulla ditta abilitata per la rimozione amianto (e prima sul Committente), anche la gestione delle interferenze con l'esterno

--	--

Le interferenze del cantiere con l'ambiente esterno

- **Articolo 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto**
- 1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 2. **Il datore di lavoro**, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, **predispone un piano di lavoro**.
- 3. **Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno**.

--	--

Le interferenze del cantiere con l'ambiente esterno

- Articolo 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto**
- 4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
 - ...
 - e) **adeguate misure per la protezione dei terzi** e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
 - ...
 - l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e).

--	--

Le interferenze del cantiere con l'ambiente esterno

- Nel caso di presenza di più imprese, inclusa quella di rimozione abilitata per la rimozione amianto**
 - Il CSE svolge il suo ruolo di coordinamento tra le imprese e nel PSC devono trovare posto ed attuazione di conseguenza All. XV) :
 - In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'*ALLEGATO XV.2*, in relazione:
 - ...
 - **c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante (di certo anche la rimozione amianto...ma non solo...)**

--	--

Le interferenze del cantiere con l'ambiente esterno

- Anche:
 - Demolizioni (polveri e macerie)
 - Scavi (impianti di well point e modifica della falda con interessamento degli edifici circostanti)
 - Rischi da incendio
 - ...

--	--

Le interferenze del cantiere con l'ambiente esterno

- **Interferenza con azienda attiva
oggetto dei lavori di cantiere**
 - Scuola, struttura residenziale per anziani in esercizio, museo, edifici di culto...
 - Azienda che continua a produrre beni o servizi con personale presente (lavoratori, fornitori etc.)

--	--

Le interferenze del cantiere con l'ambiente esterno

- La prima opzione è sempre e comunque l'eliminazione delle interferenze alla fonte
- Quindi, nel caso in cui l'attività non possa essere sospesa
 - Separazione totale cantiere – azienda:
 - Sfasatura temporale delle attività di cantiere rispetto alle attività dell'azienda committente
 - Separazione fisica per evitare l'interferenza tra ditta e cantiere (accessi, transiti, carichi etc.)

--	--

Le interferenze del cantiere con l'ambiente esterno

- **In tal caso, la gestione delle interferenze è analoga alla gestione delle interferenze di cantiere, con punto focale sulle interferenze esterne al cantiere, ovvero la ditta committente è esaminata come un elemento terzo al cantiere da considerare per l'esportazione dei rischi fuori dal cantiere e per l'importazione di rischi in cantiere (ma non è vista per la sua specifica attività e per i suoi rischi)**

--	--

Le interferenze del cantiere con l'ambiente esterno

- Il caso diventa più complesso se l'attività produttiva dell'azienda oggetto dei lavori di cantiere, **non può essere totalmente segregata dal cantiere** (dev'essere una situazione estrema)
- Il tal caso ci troviamo il CSE con il PSC, con le ditte di cantiere ed i loro POS, dall'altra parte la Ditta con il suo DVR e le sue attività, che nulla ha a che fare con il cantiere (anche se è il Committente del cantiere)
- Il CSE non può gestire con il PSC e con i suoi atti ex. art. 92 del TU una ditta attiva esterna al cantiere che ha il suo DVR
- D'altra parte la ditta attiva è un soggetto del quale deve tener conto; potrebbe perfino, se attiva, trasferire rischi rilevanti sul cantiere (es. ditta che tratta sostanze chimiche...)

--	--

Le interferenze del cantiere con l'ambiente esterno

- La gestione delle interferenze diventa essenziale per garantire la sicurezza dei terzi (presenti in azienda), rispetto alle lavorazioni di cantiere e viceversa rispetto all'azienda attiva
- Il PSC mantiene la sua validità per il cantiere, come ovvio
- Il riferimento tecnico e normativo ulteriore che può essere usato è riconoscibile nel DUVRI art. 26 TU

--	--

Le interferenze del cantiere con l'ambiente esterno

- **Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**
- **1. Il datore di lavoro**, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, **sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto** o la prestazione di lavoro autonomo:
 - ...
 - b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

--	--

Le interferenze del cantiere con l'ambiente esterno

- **3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.** Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture

--	--

Le interferenze del cantiere con l'ambiente esterno

- **Caso di lavori edili su una sezione di Residenza per anziani**
- Lavori di rifacimento intonaco esterno al fabbricato. Per far si che non possano esserci interferenze tra i dipendenti/ospiti della RSA e i lavoratori dell'impresa esecutrice dei lavori, si valuta (DL della RSA e DL dell'impresa esecutrice) attraverso i propri DVR se ci sono rischi dovuti ad interferenze.
- Se gli operai dell'impresa esecutrice e dipendenti/ospiti della RAS devono entrare nell'azienda da un'entrata comune possono esserci interferenze per cui nel DUVRI si stabiliscono orari di entrata diversi, al fine di evitare che i mezzi dell'impresa possano creare pericolo ai miei dipendenti.
- Se devono uscire a ora di pranzo nell'area di pertinenza dell'azienda, si deve fare in modo che l'uscita non coincida con l'entrata o uscita dei mezzi dell'impresa esecutrice etc.....
- Viceversa, se **NON CI SONO INTERFERENZE** e **si può separare totalmente**, il **DUVRI NON DEVE ESSERE REDATTO** e tutto è **rimandato solo al PSC**

--	--

Le interferenze del cantiere con l'ambiente esterno

- **Contenuti del DUVRI**
 - **Deve individuare, analizzare e valutare i rischi**
 - Riporta le scelte progettuali ed organizzative
 - Riporta le procedure delle fasi di lavoro da eseguire
 - **Individua eventuali possibili interferenze**
 - Descrive nel dettaglio le misure preventive e protettive adottate
 - Descrive le misure di coordinamento e cooperazione adottate
 - **Specifica il “ cronoprogramma”, cioè la durata prevista delle lavorazioni (ovvero nel caso, cronoprogramma attività rispetto alle attività di cantiere)**
 - Fornisce una stima sui costi della sicurezza riferiti alle misure preventive e protettive per eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza

--	--

Le interferenze del cantiere con l'ambiente esterno

- Modalità e Strumenti del DUVRI
 - Regola generale: **l'attività viene preceduta da un sopralluogo congiunto nell'area interessata**, per la definizione di tutti gli aspetti operativi e le implicazioni di sicurezza conseguenti, compresi gli eventuali rischi di interferenza
 - **La sequenza di un DUVRI è mirata ai rischi realmente interferenti** da contrastare ed ha necessariamente un approccio progressivo, non essendo fin da subito chiara tutta l'attività di cantiere
 - **Il DUVRI richiederà successivi aggiornamenti** (come il PSC)

--	--

Le interferenze del cantiere con l'ambiente esterno

BOZZA SEQUENZA DEL DUVRI AZIENDA ATTIVA - CANTIERE

- 1. DUVRI 1° STEP:
 - il Committente non conosce ancora la Ditta Affidataria che acquisirà l'appalto in cantiere né altri soggetti di cantiere
 - **il DUVRI non è compilato e contiene i rischi interferenziali prevedibili** e gli oneri relativi Standard
- 2. DUVRI 2° STEP :
 - il Committente ha conosciuto la Ditta Affidataria e il CSE
 - Il CSE fornisce il PSC
 - **il DUVRI viene compilato e integrato con i dati forniti dal CSE ed eventuali POS**
- 3. VERBALE DI SOPRALUOGO E COORDINAMENTO:
 - Il Committente (DL della ditta oggetto di intervento) integra il DUVRI 2° STEP
 - **La/le Affidatarie firmano per accettazione ed il CSE**
 - Il Committente aggiorna il DUVRI integrando gli atti contrattuali
- **SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI IN FUNZIONE DEI LAVORI DI CANTIERE**

Grazie per l'attenzione

Procuratore Dott. Paolo Giovagnoli

Dott. Ing. Pierpaolo Neri